

comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

* **40 0. 189.** Massidda.

Inammissibile per inidoneità della copertura.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. È istituito un Osservatorio permanente coordinato dai ministeri della Salute, dell'Economia, delle Attività Produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e le rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione dalla manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e/o integrarne in modo opportuno le disposizioni.

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

* **40. 0. 171.** Giuseppe Drago, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. È istituito un Osservatorio Permanente coordinato dai Ministeri della salute, dell'economia, delle attività produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e le

rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione della manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e integrarne in modo opportuno le disposizioni.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

* **40. 0. 170.** Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse.

Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscita e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la desti-

nazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni ».

40. 0. 121. Burani Procaccini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

« È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque

usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale, previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni ».

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

* **40. 0. 188.** Drago, Bianchi, Volontè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

1. Il servizio di trasporto dei disabili è equiparato alle prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità di cui al numero 41-bis, della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 4-bis del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, ed è assoggettato all'aliquota IVA del 4 per cento.

Segue compensazione Lega Nord Padania da 1 a 10.

40. 0. 203. Pagliarini, Sergio Rossi, Balaman.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. Per la realizzazione di una struttura di accoglienza per portatori di *handicap* gravi nella città di Agrigento è autorizzata l'erogazione di un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2002 in favore dell'istituto « Casa della speranza » di Agrigento.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 468 del 1978 - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, modificare gli importi come segue:

2002: — 2.000.

40. 0119. Angelino Alfano, Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge 16 novembre 2001, n. 405 è aggiunto il seguente comma:

4-bis Il Ministero della Salute assicura, anche attraverso la produzione diretta da parte dell'Istituto farmaceutico Militare, la distribuzione in tutto il territorio nazionale dei farmaci orfani, nonché dei medicinali non coperti da brevetto di cui all'articolo 7 comma 1 con modalità da definire con successivo decreto del Ministero della salute da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Compensazioni Comunisti Italiani.

40. 0. 177. Maura Cossutta, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

ART. 31-bis.

1. È Istituito, presso l'Istituto regionale per le Microcitemie di Cagliari, il Centro di Riferimento Internazionale per la Talassemia.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto con Il Ministro della salute, adotta i provvedimenti necessari alla costituzione e funzionamento dell'organo centrale di riferimento di cui al comma precedente ».

40. 0. 181. Massidda, Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. All'Istituto Superiore di Sanità per i nuovi compiti connessi alla lotta al bioterrorismo e all'antidoping sono assegnati, per l'anno 2002, 25.000.000 di euro.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 0. 168. Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Fondo speciale per la realizzazione di unità spinali).

1. Al fine di istituire entro l'anno 2004 almeno una nuova unità spinale in ogni regione, nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, si propone di istituire un Fondo speciale per la realizzazione di unità spinali.

2. Per il finanziamento del Fondo speciale per la realizzazione di unità spinali

è autorizzata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro ».

Conseguentemente, alla tabella A, all'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2002: — 20 milioni di euro;

2003: — 20 milioni di euro;

2004: — 20 milioni di euro.

40. 0. 162. Bolognesi, Battaglia, Bogi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Finanziamento straordinario per la realizzazione di nuove strutture di tipo hospice).

« 1. Per l'attivazione o la realizzazione delle strutture di tipo *hospice* di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39, è destinato per l'anno 2002 alle Regioni un finanziamento straordinario aggiuntivo di 200 milioni di euro. I finanziamenti assegnati alle Regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento di strutture con vincolo di destinazione triennale agli scopi di cui al primo periodo ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2002: — 200.000.

40. 0. 161. Bolognesi, Battaglia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi per la tutela della salute mentale).

1. Per l'anno 2002 è rifinanziato il fondo della salute mentale, già istituito con l'articolo 98 della legge 388 del 2000, con la somma di 10 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, variare gli importi come segue:

2002: — 10.000.

40. 0. 148. Maura Cossutta, Bolognesi, Pistone, Lumia, Giacco, Finocchiaro, Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi per la tutela della salute mentale).

1. Il Fondo per la realizzazione del progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » di cui all'articolo 98 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze modificare gli importi come segue:

2002: — 2.000 milioni di euro;

2003: — 2.000 milioni di euro;

2004: — 2 000 milioni di euro.

* **40. 0. 149.** Cuccu.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi per la tutela della salute mentale).

1. Il Fondo per la realizzazione del progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » di cui all'articolo 98 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze modificare gli importi come segue:

2002: - 2.000 milioni di euro;

2003: - 2.000 milioni di euro;

2004: - 2.000 milioni di euro.

* **40. 0. 150.** La XII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi per le zone montane).

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è integrato dell'importo di euro 10.000.000.

2. Tale somma è ripartita dal CIPE fra le Regioni e le Province autonome, secondo le procedure del sopracitato articolo 2, per finanziare progetti-obiettivo aventi lo scopo di assicurare ai cittadini residenti nei Comuni montani strumenti in grado di rimuovere le situazioni di svantaggio nell'accesso ai servizi socio-sanitari.

3. Una quota pari al 10 per cento dello stanziamento complessivo sarà destinata a sviluppare iniziative proposte dal ministero della Salute fra quelle d'interesse nazionale prefigurate nel documento delle

linee-guida della Commissione ministeriale per i problemi della sanità in montagna.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 0. 167. Bressa, Manzini, Fistarol, Sandi, Sabattini, Innocenti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Dismissione in materia di asili nido).

In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, le procedure e le condizioni per l'alienazione degli immobili ad uso abitativo trovano applicazione anche per gli immobili ad uso non abitativo.

40. 0. 201. Bianchi, Clerici.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

Lo *standard* di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001 non si applica ai reparti di terapia intensiva, rianimazione, trapianti d'organo e midollo osseo.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 0. 164. Bindi, Mosella, Fioroni, Burton.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Disposizioni in favore dei donatori di midollo osseo).

1. I decreti attuativi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 e al comma 2 dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52, sono emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

40. 051. Maura Cossutta, Pistone, Giacco, Battaglia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Istituto superiore di sanità).

1. All'Istituto superiore di sanità si estende la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La minore entrata derivante dall'assegnazione in uso gratuito all'Istituto superiore di sanità di immobili appartenenti al demanio dello Stato, al fine di assicurare l'assolvimento dei compiti demandati all'Istituto medesimo, trova compensazione a valere sugli stanziamenti previsti per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

40. 0104. La XII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

ART. 31-bis.

1. Al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria attraverso la diffu-

sione dell'impiego di farmaci oppiacei o morfinosimili in pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave, al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cure e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il Ministro della sanità, provvede all'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari, al fine di incrementare la diffusione e l'impiego appropriato dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti, a favore dei pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001. »;

b) all'articolo 41, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

« d-bis) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenute le sostanze di cui all'allegato 1 accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico che ne prescrive l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave »;

c) all'articolo 43:

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

z-bis. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni contenute le sostanze di cui all'allegato 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia, a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico. »;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato 1 può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura, di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata. »;

3) il comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato i è modificato con decreto del Ministro della sanità. »;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato i attraverso autorizzazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e a detenere la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare sono autorizzati a trasportare sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, correlata di dichiarazione medica, per l'effettuazione di terapie domiciliari. »;

5) il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 45:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5 Salvo che il fatto non costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000. »;

e) gli articoli 46, 47, 48 sono abrogati;

f) all'articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

4. Il registro di carico e scarico è conformato al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dall'ultima registrazione.

5. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale degli stupefacenti.

6. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla Direzione Sanitaria. ».

Compensazioni Gruppo Misto-Verdi n. 1, 6.

40. 0. 160. Zanella, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 4031-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione,

promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

* **40. 0. 157.** Drago, Mogiello, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 0. 156. Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù

delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

* **40. 0. 155.** La XII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405 dopo le parole « da epatite cronica » aggiungere le parole « ai medicinali in confezione monodose ».

40. 0. 178. Maura Cossutta, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

1. L'articolo 7 della legge 405 del 16 novembre 2001 è sostituito dal seguente:

ART. 7. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitari, uguali sono rimborsati al farmacista del Servizio Sanitario Nazionale fino alla concorrenza del valore medio ponderato dei prezzi dei tre farmaci a prezzo più basso disponibili nel normale ciclo distributivo del Paese.

2. I livelli massimi di rimborso di cui al comma 1 sono definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro della Salute.

3. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al livello massimo di rimborso, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione della ricetta può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto medico stesso.

4. Il farmacista, in presenza dell'indicazione, di cui al comma 3, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso un farmaco avente un prezzo uguale o più basso del livello massimo di rimborso.

5. Qualora il medico non apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 3, per cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 4, la differenza fra il livello massimo di rimborso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.

40. 0. 191. Massidda.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo Art. 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

L'articolo 10 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, è abrogato.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 0. 166. Bindi, Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, è aggiunto il seguente:

ART. 40-bis.

(Abolizione dell'obbligo relativo al libretto di idoneità sanitaria).

1. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è soppresso.

40. 0. 182. Fontanini, Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. È previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2002, pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e dell'1,5 per cento del comparto sanitario de Servizio sanitario nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento e al 2 per cento nel 2003 e nel 2004.

40. 0. 179. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Bolognesi, Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è soppresso l'ultimo periodo.

40. 0. 176. Maura Cossutta, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Norma transitoria per il personale del S. Raffaele).

1. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma sono autorizzati ad assumere, nei limiti della propria pianta organica, il personale sanitario, amministrativo e tecnico di livello non dirigenziale, in servizio presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri in base alla convenzione stipulata tra detto Ente e la società H.S. Raffaele Roma EUR s.r.l., indicato nominativamente nell'elenco allegato alla convenzione stessa e presente alla data del 30 settembre 2001, alle seguenti condizioni:

a) espletamento di apposita prova selettiva svolta secondo le norme in vigore per il personale del SSN;

b) applicazione del rapporto di lavoro e delle disposizioni previste dal CCNL del comparto sanità.

2. Il personale assunto ai sensi del presente articolo è collocato nel ruolo, dopo il personale già dipendente degli stessi istituti.

40. 015. Conti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Norma transitoria per il personale del S. Raffaele).

1. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma sono autorizzati ad assumere, nei limiti della propria pianta organica, personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, già in servizio alle dipendenze

della Società H. San Raffaele Roma-Eur S.r.l., alla data del 13 luglio 2000 alle seguenti condizioni:

a) espletamento di apposita prova selettiva svolta secondo le norme regolamentari dell'Ente, intesa ad accertare l'idoneità di detto personale allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alle qualifiche da assegnare, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente;

b) sottoposizione del rapporto di lavoro così posto in essere con gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri alle medesime condizioni di durata proprie dei contratti di lavoro preesistenti per ciascuno di detti dipendenti;

c) applicazione dei trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.

2. Le disposizioni del presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche al personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, in servizio a titolo precario presso i suddetti Istituti.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo in caso di assunzione a tempo indeterminato è collocato nel ruolo, dopo il personale già in servizio presso degli stessi Istituti.

40. 0106. La XII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Istituzione di una fondazione per i rischi connessi all'esercizio della professione medica).

1. Il Ministero della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, promuove la istituzione di una fondazione deputata a gestire fondi espressamente finalizzati all'erogazione di indennizzi ai cittadini che abbiano riportato lesioni od infermità, con conseguente menomazione permanente dell'integrità psicofisica, a seguito di trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario nazionale.

2. Alla fondazione di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del libro primo, titolo II, capo II del codice civile.

3. Il Ministero della salute esercita la vigilanza sulla fondazione ed in particolare:

a) detta i criteri ed i principi generali cui deve uniformarsi lo statuto, anche con specifico riferimento ai criteri di liquidazione degli indennizzi in relazione alla natura dei danni subiti dal paziente;

b) approva ogni modifica statutaria;

c) prevede idonei requisiti di professionalità per la designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) esercita i poteri di cui all'articolo 25 cc..

4. Il patrimonio della fondazione di cui al comma 1 è costituito da donazioni di soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche. In fase di prima attuazione concorre alla costituzione del patrimonio della fondazione una quota dell'uno per mille degli stanziamenti al SSN per l'anno 2002.

5. In relazione a tutte le somme erogate per le finalità di cui al comma 1 la fondazione esercita il diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del codice civile.

40. 0105. La XII Commissione.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. L'articolo 47-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:

« 2. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria e di raccordo con le regioni nonché per garantire la profilassi internazionale e relative emergenze sanitarie gli Uffici periferici già del Ministero della sanità attribuiti agli Uffici territoriali di Governo, confluiscono alle dirette dipendenze del Ministero della salute ».

* **40. 0107.** La XII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. I decreti attuativi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, « Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419 », sono emanati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

40. 0. 180. Bindi, Battaglia, Maura Cosutta, Zanella.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. L'articolo 47-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito

con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:

« 2. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria e di raccordo con le regioni nonché per garantire la profilassi internazionale e relative emergenze sanitarie gli uffici periferici già del Ministero della sanità attribuiti agli Uffici territoriali di Governo, confluiscono alle dirette dipendenze del Ministero della salute ».

* **40. 0110.** Conti, Alberto Giorgetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, le parole « l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie » sono sostituite dalle seguenti « lo 0,5 per mille riservato alla riabilitazione e lo 0,5 per mille riservato alla lungodegenza post-acuzie ».

40. 0. 175. Maura Cossutta, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Società miste in materia sanitaria).

1. Entro il 31 dicembre 2002 le AA.SS.LL. possono costituire società miste secondo la sperimentazione gestionale prevista nel decreto-legge 229/98, insieme al privato sociale - Onlus, al privato imprenditoriale e alle fondazioni bancarie. Alle società miste così costituite le AA.SS.LL. conferiscono i beni mobili e immobili degli *ex*

ospedali psichiatrici, che non siano effettivamente stati destinati, con atti formali i cui *iter* procedurali sia stato concluso entro 1° gennaio 2002, ad utilizzi propri delle AA.SS.LL. o alienati.

2. Le società miste cui sono conferiti i beni, hanno come finalità la promozione di iniziative atte a sostenere lo sviluppo dei servizi di salute mentale, segnatamente per l'inserimento sociale ed in ambiti produttivi di persone in carico ai servizi, per l'allestimento e/o gestione di soluzioni abitative a favore di persone portatrici di gravi patologie psichiatriche, con le caratteristiche di civili abitazione in uso contrattuale permanente e per poche individualità (massimo 5), cui possono contribuire liberamente soggetti pubblici e privati. Le società miste così costituite hanno altresì la finalità di sostenere le politiche di integrazione socio sanitarie in ordine alle persone e categorie di cui alla legge 328/2000 e alla legge 229/98, articolo *septies* e dai loro rispettivi decreti attuativi del 14 febbraio 2001 e 14 agosto 2001. Resta fermo il divieto all'utilizzo delle strutture degli *ex* Ospedali Psichiatrici ai fini di attivarvi residenze di qualunque tipologia per pazienti psichiatrici.

3. Le AA.SS.LL. proprietarie dei beni di cui ai commi precedenti, restano titolari del 51 ° delle quote societarie.

4. Alle società costituite entro la data di cui al comma 1 il Ministero del Welfare è autorizzato ad erogare lire 500.000.000 come contributo alla costituzione e capitalizzazione delle società stesse.

5. L'atto di costituzione delle società deve prevedere la presenza, nel Consiglio di amministrazione, di almeno un rappresentante di Associazione di familiari di pazienti psichiatrici.

Compensazione Gruppo Margherita DL-Ulivo.

40. 0. 27 Santagata, Stradiotto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi vari).

1. In deroga al disposto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, della legge 405 del 2001, sono da escludere la chiusura o i ridimensionamenti delle strutture ospedaliere localizzate in aree montane, svantaggiate o in isole minori a salvaguardia della tutela del diritto alla salute nei confronti dei cittadini residenti in tali zone.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 2.000.

40. 0. 8. Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Le sperimentazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni non possono impegnare più del 20% delle strutture e/o servizi e/o attività costituenti il servizio sanitario regionale

Compensazione gruppo Margherita, DL-Ulivo.

40. 0. 165. Bindi, Mosella, Fioroni, Burtone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. Al primo periodo dell'alinea del comma 3 dell'articolo 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole «in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento...» sono aggiunte le seguenti: «e garantendo che nella funzione di controllo esterno sia garantita la partecipazione dei rappresentanti delle strutture erogatrici pubbliche e private,».

Compensazione gruppo Margherita, DL-Ulivo.

40. 0. 174. Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Prestazioni erogate in forma indiretta ai sensi dell'articolo 8-septies del decreto n. 502 del 30 dicembre 1992).

1. Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la derogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2002.

Compensazione gruppo Margherita, DL-Ulivo.

40. 0. 173. Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - articolo 8-sexies del decreto n. 502 del 30 dicembre 1992).

1. Il decreto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 e successive modificazioni — relativamente alla determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per gli episodi di assistenza ospedaliera in regime di degenza ordinaria e di day hospital — è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Esso deve tenere conto anche degli oneri posti a carico degli erogatori a seguito del rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti.

In assenza di detto decreto, trascorso il termine di cui sopra, le tariffe stabilite con decreto del Ministro della sanità del 30 giugno 1997 sono aumentate della stessa percentuale accertata dalla Corte dei Conti (o in alternativa secondo quanto stabilite dal punto 6 dell'Accordo Stato - Regioni dell'8 agosto 2001) per la componente di spesa relativa al personale del comparto sanità.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 0. 147. Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

All'articolo 8-*quater*, comma 6, della legge 502/92, è aggiunto il seguente periodo: «Fino a quando le Regioni non avranno provveduto all'approvazione del Piano sanitario regionale, alle attività di cui al comma 5 e all'attuazione delle condizioni per l'accreditamento, opera comunque l'accreditamento per le strutture di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e per le strutture già operanti al 31 dicembre 2000 anche solo in forza di un'autorizzazione che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione».

40. 0. 146. Losurdo, Conti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Prestazioni erogate in forma indiretta).

1. Il termine di cui all'art. 8-*septies*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2002.

40. 0. 145. Parodi, Savo.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. Lo *standard* di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali di montagna e delle piccole isole.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 0. 163. Bindi, Mosella, Fioroni, Bur-tone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'Art. 40 aggiungere l'Art. 40-bis:

1. L'articolo 47-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 11 del decre-

to-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:

2. Per lo svolgimento delle attività di tutela sanitaria e veterinaria e di raccordo con le regioni nonché per garantire la profilassi internazionale e relative emergenze sani-

tarie gli Uffici periferici già del Ministero della sanità attribuiti agli Uffici territoriali di Governo, confluiscono alle dirette dipendenze del Ministero della salute.

40. 0. 144. Parodi, Savo.

Inammissibile per estraneità di materia.

AGRICOLTURA

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'estinzione avverrà mediante corrispondenza delle somme anche ai consorzi agrari, i quali, con atto di data certa, abbiano eccepito la nullità o l'inesistenza giuridica di eventuali cessioni dei crediti medesimi effettuati a favore di Federconsorzi ».

40. 1358. Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 6 comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 12, le parole « entro nove mesi » sono sostituite dalle seguenti 5 mesi ».

Conseguenzialmente il titolo dell'articolo 40 comma 26 viene modificato con l'aggiunta delle seguenti parole e dei termini previsti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

Compensazione gruppo AN.

40. 63. Franz.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Per la forestazione produttiva e le agevolazioni all'agricoltura collinare della comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali è autorizzato un contributo pluriennale di 15 milioni di Euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:

2002: — 8.000;

2003: — 7.000;

2004: —.

40. 359. Di Gioia, Intini, Villetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole. « nei periodo d'imposta 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002 ».

Compensazione Gruppo CCD-CDU

40. 1125. Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti, Lucchese.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

« 26-bis. Il territorio del Comune di Mattinata è inserito fra i beneficiari della legge n. 185/92 in ordine alla siccità dell'annata 2001 ».

40. 494. Antonio Leone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Le società semplici e le società di persone possono costituire e partecipare a piccole società cooperative, quale forma semplificata di società cooperativa, eser-